



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

Parere sullo

Schema di ordinanza ministeriale sugli esami integrativi nei percorsi della scuola secondaria di secondo grado ai sensi dell'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, come novellato dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 9 settembre 2025, n. 127, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2025, n. 164.

approvato nella seduta plenaria n. 172 del 22/07/2026

tenutasi in modalità telematica

IL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

- VISTO** il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
- VISTO** il decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233 e successive modifiche e integrazioni, recante la riforma degli organi collegiali territoriali della scuola;
- VISTA** la nota AOOGABMI prot. n. 0181196 del 14 luglio 2026 con cui l'Ufficio di Gabinetto ha trasmesso lo Schema di ordinanza ministeriale sugli esami integrativi nei percorsi della scuola secondaria di secondo grado ai sensi dell'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, come novellato dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 9 settembre 2025, n. 127, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2025, n. 164;
- VISTA** la proposta di parere predisposta dalla IV Commissione "Sistema di Istruzione e Formazione (secondo ciclo)" unitamente all'Ufficio di Presidenza;

E S P R I M E

il proprio parere, dopo ampio e approfondito dibattito, nei seguenti termini.

Considerazioni generali

Il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione (CSPI) è chiamato ad esprimere il parere sullo schema di ordinanza ministeriale sugli esami integrativi nei percorsi della scuola secondaria di secondo grado ai sensi dell'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, come novellato dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 9 settembre 2025, n. 127, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2025, n. 164.



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

La novellazione dell'art. 1, comma 7, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, da cui discende lo schema di ordinanza ministeriale oggetto del presente parere, si è resa necessaria a seguito della sentenza del Consiglio di Stato del 9 aprile 2024, n. 3250¹, che ha censurato per un vizio di forma il decreto ministeriale 8 febbraio 2021, n. 5², nella parte in cui regolamentava lo svolgimento degli esami integrativi per i passaggi da un indirizzo o percorso all'altro nelle scuole secondarie di secondo grado³. Il CSPI apprezza che lo schema di ordinanza resti coerente con la *ratio* sostanziale della sentenza n. 3250/2024 laddove mantiene, specialmente nel primo biennio, ampie aree di esenzione dall'esame integrativo a favore del solo colloquio "orientativo". Ad avviso del CSPI, esso rappresenta un'eco diretta di tale principio e conferma l'impostazione sistematica fatta propria dal Consiglio di Stato anche al di là dello stretto profilo di legittimità formale su cui la pronuncia si è fondata.

Il CSPI evidenzia che la finalità primaria dell'intera disciplina è favorire il ri-orientamento delle studentesse e degli studenti al fine di garantire il successo formativo, riconoscendo pari dignità ai percorsi di istruzione e formazione secondari di secondo grado nei quali si realizza il diritto-dovere all'istruzione.

Il CSPI evidenzia, inoltre, che nello schema di ordinanza oggetto del presente parere in più punti sono richiamate le determinazioni dell'istituzione scolastica di destinazione sia in merito agli interventi didattici integrativi necessari al riallineamento delle conoscenze, abilità e competenze sia in merito alla classe di successiva frequenza dello studente nel passaggio tra percorsi quadriennali e quinquennali, e alla valutazione del corrispondente percorso quadriennale, *“tenuto conto della programmazione didattica e della correlazione tra il percorso quinquennale di provenienza e quello quadriennale”*.

La nuova formulazione, dunque, riconosce alle istituzioni scolastiche riceventi un margine di valutazione autonoma, che non discende meccanicamente dal solo esito delle prove, in coerenza con l'autonomia didattica e organizzativa di cui al dPR 8 marzo 1999, n. 275, restituendo alla scuola di destinazione la responsabilità di una decisione che deve tenere conto della programmazione didattica effettivamente realizzata, della composizione della classe ricevente e delle condizioni concrete per assicurare la proficua prosecuzione del percorso da parte dello studente.

Il CSPI valuta positivamente questo riconoscimento, che evita di ridurre l'esame integrativo a un automatismo procedurale e ne restituisce la natura di strumento al servizio di una valutazione istituzionale più ampia, di cui l'esame costituisce condizione necessaria, ma non da sola sufficiente.

¹ Sezione VII (n. 9186/2022 REG. RIC.).

² DM 8 febbraio 2021, n. 5, recante *“Esami integrativi ed esami di idoneità nei percorsi del sistema nazionale di istruzione”*.

³ L'istituto era stato abrogato dall'articolo 31, comma 2, del decreto legislativo n. 226/2005, come novellato; la materia degli esami scolastici soggiace a riserva di legge ai sensi dell'articolo 33, commi terzo e quarto, della Costituzione.



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

Il CSPI rileva con favore il valore orientativo del colloquio previsto nel primo biennio per l'inserimento delle studentesse e degli studenti provenienti da altro percorso, indirizzo, articolazione od opzione, di cui all'articolo 1, comma 2 dello schema di ordinanza, là dove la precedente formulazione si limitava a fare riferimento ad un generico "colloquio". L'aggettivo "orientativo" qualifica, dunque, il colloquio come parte del più ampio processo di orientamento e ri-orientamento delle studentesse e degli studenti e conferisce una funzione diversa da quella meramente ricognitiva o valutativa. Il colloquio, pertanto, non si esaurisce nell'accertamento di carenze formative da colmare o come mero filtro di accesso. L'istituzione scolastica ricevente è chiamata a condurre il colloquio come momento di accompagnamento delle studentesse e degli studenti nella scelta, con particolare attenzione alla coerenza tra attitudini, aspirazioni e caratteristiche del percorso di destinazione.

Riguardo all'impianto complessivo del testo in esame, il CSPI evidenzia i seguenti aspetti.

L'impostazione della norma e dello schema di ordinanza oggetto del presente parere definisce in modo chiaro le misure atte a favorire i passaggi nel corso dell'anno scolastico, a seguito di promozione alla classe successiva, nel biennio e nel triennio. L'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, come novellato, prevede, per il primo biennio della scuola secondaria di secondo grado, la possibilità di richiedere l'iscrizione alla corrispondente classe di altro indirizzo, articolazione o opzione, entro e non oltre il 31 gennaio di ciascun anno scolastico o al termine del primo anno, previa ammissione alla classe successiva in sede di scrutinio finale e colloquio orientativo. A partire dal terzo anno, invece, è previsto il superamento di uno o più esami integrativi per il passaggio a una classe corrispondente di altro percorso, indirizzo, articolazione o opzione del medesimo grado di scuola.

Con la medesima finalità per i percorsi quadriennali della filiera formativa tecnologico-professionale e per i percorsi quadriennali sperimentali sono previsti nel biennio il passaggio dal percorso quadriennale al percorso quinquennale, come indicato all'articolo 3, comma 2, lettera a) dello schema di ordinanza, ovvero previo colloquio orientativo, e dal percorso quinquennale alla corrispondente classe del percorso quadriennale previa *"valutazione positiva del consiglio di classe dell'istituzione scolastica ricevente, tenuto conto della programmazione didattica e della correlazione tra il percorso quinquennale di provenienza e quello quadriennale"*⁴. A partire dal secondo anno il passaggio da un percorso quadriennale ad altro percorso quinquennale di scuola secondaria di secondo grado avviene a seguito di superamento degli esami integrativi, *"ferme restando le decisioni dell'istituzione scolastica di destinazione in merito alla classe di successiva frequenza dello studente"*. Continua a non essere consentito il passaggio dai percorsi quinquennali ai percorsi quadriennali nel secondo biennio.

⁴ Schema di ordinanza ministeriale, articolo 3 comma 2, lettera b).



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

Gli esami integrativi si svolgono in un'unica sessione da concludersi prima dell'inizio delle lezioni. La commissione, nominata e presieduta dal dirigente scolastico/coordinatore didattico o da un suo delegato, è formata da docenti della classe cui il candidato aspira, in numero non inferiore a tre, che rappresentano comunque tutte le discipline sulle quali il candidato deve sostenere gli esami.

All'articolo 2, comma 2, dello schema di ordinanza è considerato il caso in cui il candidato chieda il passaggio a una classe dello stesso percorso, indirizzo, articolazione od opzione già frequentato, il cui curriculum si differenzi per la presenza di una o più lingue straniere non presenti nel percorso di provenienza: in questa circostanza gli esami integrativi riguardano esclusivamente la o le lingue straniere non coincidenti con quelle del percorso di provenienza. Il CSPI segnala che nel percorso del liceo linguistico la qualificazione di seconda e terza lingua non presenta sostanziali differenze, per cui si chiede di chiarire tale specifica situazione.

Il CSPI segnala, altresì, l'attenzione da prestare alla disciplina riguardante i passaggi tra percorsi leFP e percorsi del sistema nazionale d'istruzione, nonché la possibilità di accesso ai percorsi del sistema nazionale di istruzione per studentesse e studenti che abbiano già conseguito la qualifica o il diploma professionale, al di fuori dei casi di frequenza dei bienni/monoenni dei corrispondenti percorsi di istruzione professionale già previsti da accordi regionali.

Si suggerisce, inoltre, di prevedere, ove possibile, misure di accompagnamento a supporto delle istituzioni scolastiche riceventi e degli studenti nella fase di passaggio, con particolare riferimento alle studentesse e agli studenti con bisogni educativi speciali.

Si evidenzia, infine, che risulta priva di fonte normativa primaria, stanti le previsioni della legge 7 aprile 2025, n. 56⁵, la disciplina del trasferimento dell'iscrizione in corso d'anno tra istituzioni scolastiche diverse, non oggetto dello schema di ordinanza su cui è espresso il presente parere. Si chiede, pertanto, di valutare tutti gli interventi, anche legislativi, atti a disciplinare in modo organico la fattispecie del trasferimento in corso d'anno scolastico per evitare incertezze procedurali.

Il parere del CSPI si sostanzia nelle osservazioni, nelle considerazioni e nelle proposte sopra espresse.

Il presente parere è espresso all'unanimità.

⁵ La legge 7 aprile 2025, n. 56, recante "Abrogazione di atti normativi pre-repubblicani relativi al periodo dal 1861 al 1946", prevede l'abrogazione del Regio decreto 653/1925 che regolava la materia.